




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005544 P-4.22.25
del 07/06/2019



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
Città e Autonomie Locali

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi - COM(2019) 223.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Daria Provvidenza Petralia

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza l'Italia a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra l'Italia e la Svizzera.

- Codice della proposta: COM(2019) 223 final
- Codice interistituzionale: 2019/0108 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Premessa: finalità e contesto

Le regioni frontaliere dell'Italia e della Svizzera sono strettamente integrate. Molti pendolari italiani si spostano verso la Svizzera e molti pendolari svizzeri si spostano verso l'Italia, dando vita ad un intenso traffico transfrontaliero di passeggeri su strada. Numerosi servizi di autobus attraversano la frontiera collegando le regioni frontaliere dei due paesi.

Il trasporto bidirezionale di passeggeri e di merci su strada tra la Svizzera e l'UE è disciplinato dall'accordo sul trasporto terrestre tra l'UE e la Svizzera (Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91). - di seguito "l'accordo UE").

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo UE " *le operazioni di trasporto fra due punti situati nel territorio di una stessa parte contraente, effettuate da trasportatori stabiliti nel territorio dell'altra parte contraente, non sono autorizzate dal presente Accordo*". Ciò significa che i trasportatori che effettuano servizi passeggeri che attraversano la frontiera possono trasportare passeggeri soltanto oltre il confine o all'interno del territorio della parte contraente in cui sono stabiliti. Gli operatori di autobus stabiliti in Svizzera non possono trasportare passeggeri fra due punti situati sul lato italiano della frontiera e gli operatori stabiliti nell'UE non possono trasportare passeggeri fra due punti situati sul lato svizzero della frontiera.

L'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE consente però espressamente di continuare ad esercitare i diritti di cabotaggio preesistenti purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori dell'UE, né distorsione della concorrenza. Un accordo tra l'Italia e la Svizzera che autorizzasse operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus non modificherebbe i diritti della Svizzera ai sensi dell'accordo UE. Inoltre, la conclusione di un accordo bilaterale limitato al cabotaggio nelle rispettive regioni frontaliere e, in relazione alla non discriminazione e distorsione della concorrenza, soggetto a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo UE, è in linea con i principi su cui si basa l'eccezione indicata in tale disposizione.

Con lettera datata 7 febbraio 2018 l'Italia ha comunicato alla Commissione di voler negoziare e concludere un accordo bilaterale con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi. Nella riunione del giugno 2018 del Comitato dei trasporti terrestri UE-Svizzera, istituito dall'accordo UE, anche la Svizzera ha informato la Commissione di essere interessata alla conclusione di un accordo in tal senso.

Il cabotaggio nel trasporto di passeggeri a mezzo autobus può migliorare l'efficienza delle operazioni di trasporto in quanto consente di aumentare il fattore di carico del veicolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006). L'autorizzazione ad operazioni di cabotaggio nel contesto della prestazione di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra l'Italia e la Svizzera consentirebbe ai trasportatori coinvolti di diventare più competitivi ed efficienti.

L'obiettivo della presente proposta è che l'Italia sia autorizzata a negoziare e concludere un accordo con la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto transfrontaliero su strada di passeggeri a mezzo autobus nelle rispettive regioni frontaliere dei due paesi.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della decisione è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 91 TFUE.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che "[l]'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata".

A norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, le operazioni di cabotaggio nell'Unione possono essere effettuate, a determinate condizioni, esclusivamente da vettori titolari di una licenza comunitaria. Gli impegni internazionali che consentono ad altri trasportatori, in particolare a quelli di paesi terzi, di effettuare tali operazioni incidono su tale regolamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Tali impegni internazionali incidono anche sull'accordo UE, in particolare sull'articolo 20. Non sono autorizzati dal paragrafo 1 di tale articolo, salvo per quanto disposto al paragrafo 2.

Di conseguenza tali impegni rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione.

Le operazioni di cabotaggio nell'ambito dell'Unione effettuate da vettori di paesi terzi che non sono titolari di una licenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 incidono sul funzionamento del mercato interno dei servizi di trasporto effettuati con autobus, come stabilito dal legislatore dell'Unione con il regolamento (CE) n. 1073/2009. È pertanto necessario che il legislatore dell'Unione rilasci un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE in conformità alla procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

L'articolo 2, paragrafo 1, TFUE prevede, infatti, che l'Unione possa autorizzare gli Stati membri ad agire in settori in cui ha competenza esclusiva.

All'interno dell'UE il cabotaggio nel trasporto di passeggeri su strada a mezzo autobus è consentito in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009. L'articolo 15 di tale regolamento autorizza operazioni di cabotaggio all'interno dell'UE 1) per i servizi occasionali, 2) per i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore e 3) per i servizi regolari durante un servizio regolare internazionale ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. La conclusione di un accordo bilaterale sul trasporto su strada come richiesto dall'Italia inciderebbe sul funzionamento di tale regolamento, ma tale incidenza sarebbe sufficientemente limitata se l'autorizzazione fosse concessa subordinatamente alle condizioni di cui sopra.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

L'obiettivo della decisione è autorizzare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la negoziazione e la conclusione di un accordo bilaterale tra l'Italia e la Svizzera che autorizzi operazioni di cabotaggio nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di passeggeri a mezzo autobus nelle regioni frontaliere tra i due paesi. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

L'atto proposto, nella sua natura specifica di autorizzazione individuale, deve essere adottato in risposta ad una richiesta corrispondente presentata dall'Italia. Esso dovrebbe pertanto assumere la forma di una decisione di cui è destinataria l'Italia. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce uno strumento adeguato per autorizzare l'Italia, in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE ad agire in questa materia.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto si avrebbe l'efficientamento, sia sotto il profilo economico che ambientale e dell'offerta all'utenza, del sistema del trasporto collettivo su strada di persone, realizzabile con l'accordo bilaterale autorizzato dalla decisione oggetto della proposta in parola.

Il progetto non è di particolare urgenza.

La proposta di decisione si basa su una richiesta dell'Italia e concerne unicamente questo Stato membro. Una richiesta analoga è stata inviata dalla Germania ed è oggetto di una procedura parallela.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Nella eventualità che l'accordo sarà raggiunto e stipulato, le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la possibilità di effettuare il cabotaggio da parte dei vettori italiani in territorio elvetico consente loro di sfruttare in miglior modo l'impiego degli autobus nei servizi transfrontalieri con la Svizzera. Inoltre, la possibilità che i vettori elvetici possano svolgere cabotaggio in territorio italiano, nell'ambito dei servizi transfrontalieri Italia - Svizzera, permette di avere benefici sia sotto l'aspetto ambientale che sotto quello dell'offerta dei servizi di trasporto all'utenza.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La decisione non riguarda i contenuti dell'accordo (che saranno negoziati con la Svizzera) ma costituisce il presupposto della legittimazione del Governo a negoziare i suddetti contenuti.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non sono previsti costi a carico del bilancio statale per l'attuazione di tale proposta.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta è tesa ad ottenere un'autorizzazione per concludere un accordo internazionale bilaterale con la Svizzera, che deroghi relativamente al divieto di cabotaggio previsto dall'art. 20 dell'Accordo UE. Pertanto, con la Decisione oggetto della proposta si avrebbe la possibilità di avere una disciplina diversa da quella vigente prevista dall'Accordo UE, qualora entrasse in vigore l'accordo internazionale bilaterale con la Svizzera la cui negoziazione è autorizzata dalla decisione in parola.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La decisione oggetto della proposta in parola autorizza il Governo Italiano a negoziare un accordo internazionale bilaterale con la Svizzera, in deroga al divieto di cabotaggio sancito dall'accordo del 1999 tra la UE e la Svizzera in materia di trasporti terrestri.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si ravvisano specifici effetti derivanti dalla decisione poiché quest'ultima contiene l'autorizzazione a negoziare.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si ravvisano specifici effetti derivanti dalla decisione (e cioè dall'autorizzazione a negoziare) sulle attività dei cittadini e delle imprese

Altro